

OGGETTO: CAUSA *TRIVELLA S.p.A.* CONTRO COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
PROMOSSA AVANTI AL TAR DELLA LOMBARDIA: RESISTENZA IN GIUDIZIO E
NOMINA DEL LEGALE.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione dell'Ufficio Legale e di Alta Consulenza che costituisce parte integrante del presente atto;
- ritenuto di accogliere la proposta;
- visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49 1° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/8/00, come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/8/00;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge anche per l'immediata eseguibilità,

DELIBERA

1. di autorizzare la costituzione in giudizio dell'Amministrazione Comunale nel procedimento avanti al T.A.R. della Lombardia proposto da *Trivella S.p.A.* contro Comune di Sesto San Giovanni;
2. di incaricare della difesa e della tutela degli interessi del Comune il Prof. Avv. Giuseppe Franco Ferrari con studio in Milano Corso Vittorio Emanuele, 15;
3. di impegnare la spesa di euro 5.000,00 imputandola al Tit.1 Funzione 01 Servizio 01 Centro Resp. 05 Cap. 185 "Spese legali e di consulenza" del Bilancio 2002 con riserva di successiva integrazione dell'impegno di spesa con determinazione dirigenziale del Segretario Generale;
(reg. n. 2002/2088 - 3663)
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/8/00.

RELAZIONE

In data 9/7/02, *Trivella S.p.A.* ha notificato un ricorso proposto avanti al T.A.R. della Lombardia (Prot. Gen. n. 54561).

Tale ricorso è inteso ad ottenere l'annullamento, previa adozione di misura cautelare provvisoria *inaudita altera parte* ex art. 21 c. 9 della L. 1034/71 e successive modificazioni, dei seguenti atti:

- provvedimento di aggiudicazione provvisoria, avvenuta il 29/5/02, dell'appalto dei lavori di conservazione delle facciate e della copertura di Villa Mylius in favore dell'Impresa *Irac S.r.l.*; provvedimento peraltro non ancora emanato dal Settore Impianti Opere Pubbliche
- bando di gara
- verbali delle operazioni di gara

- altri atti preordinati, connessi e consequenziali
- e la conseguente condanna dell'Amministrazione Comunale al risarcimento dei danni in forma specifica o, in subordine, per equivalente economico.

La costituzione in giudizio dell'Amministrazione Comunale appare necessaria perché una condanna alla ripetizione di tutte le procedure di gara, eventualità non improbabile in casi di questo genere, comporterebbe un ritardo di almeno sei mesi sull'avvio dei lavori; d'altra parte, potrebbe prospettarsi una condanna al risarcimento dei danni per equivalente economico che, vista l'entità dell'importo dei lavori a base d'asta (€ 468.467,98), potrebbe rivelarsi assai pesante per le casse comunali.

Si propone di incaricare quale legale di fiducia il Prof. Avv. Giuseppe Franco Ferrari con studio in Milano impegnando l'importo presunto di € 5.000,00 per onorari e spese, con riserva di successiva integrazione dell'impegno di spesa con determinazione dirigenziale del Segretario Generale.

Sesto San Giovanni, 11/07/2002

IL FUNZIONARIO
Dott. Marco Codazzi

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Antonino Princiotta